COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE COMMERCIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Salvi Laura

DETERMINAZIONE N. 892 DEL 07/03/2024

OGGETTO: "CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19" – LIQUIDAZIONE (6^ TRANCHE) IMPORTO RITENUTA D'ACCONTO 4% EX ART. 28, CO. 2, D.P.R. 29/09/1973, N. 600

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*" ed è stato disciplinato l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 193 del 29/12/2023, relativo all'assegnazione delle funzioni di responsabile di parte dei procedimenti amministrativi inerenti alla Sezione Commercio alla dott.ssa Laura Salvi;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2516 del 24/11/2020, sulla scorta della Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 13/11/2020, è stato approvato il *"Bando per l'erogazione di un contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"* (cd. Primo bando), quantificando l'importo del contributo da riconoscersi in favore di ciascuna impresa identificata quale potenziale beneficiaria nella misura una tantum di € 500,00;
- con Determinazione n. 2887 del 17/12/2020 – sulla scorta della Deliberazione di G.C. n. 321 del 14/12/2020, a cui è conseguito un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari ed un aumento dell'importo del contributo economico previsto per le sole imprese aventi sede legale nel Comune di Rovigo, è stato approvato il "*Bando-bis per l'erogazione di un Contributo una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19"* (cd. Bando Bis);
- con Determinazione Dirigenziale n. 3200 del 31/12/2020 è stata impegnata la spesa di € 844.300,00, pari alla spesa complessivamente prevista per i due bandi sopraccitati, al Cap./Art. 360150/1510, denominato *"Sussidi al commercio (trasferimenti correnti ad altre imprese) per emergenza Covid 19"*, anno esercizio 2020 - codice piano finanziario P. Fin. U.1.04.03.99.999 -

"*Trasferimenti correnti a altre imprese*", e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12/01/2021 si è provveduto ad integrare tale impegno di spesa per ulteriori € 2.100,00;

- sia per il "Primo bando" sia per il "Bando-bis" si è provveduto, nei confronti delle imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito di uno dei bandi stessi, e risultate in regola a fronte delle verifiche di accertamento della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ex art. 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito in L. 09/08/2013, n. 98, alla liquidazione del contributo dovuto (€ 500,00, nonché eventuali ulteriori € 1.600,00) in più tranches, per gruppi di imprese, con molteplici determinazioni dirigenziali adottate nel corso degli anni 2021-2022;

RILEVATO che l'erogazione dei contributi una tantum nell'ambito dei sopra menzionati bandi è avvenuta da parte dell'Ente sulla base di alcune previsioni normative nazionali di natura emergenziale, in specie:

(i) l'art. 54 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che ha legittimato le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio a concedere aiuti temporanei, di importo limitato, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE, ad imprese che si trovavano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nei limiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione Europea nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 (C/2020 1863 final) e della Decisione della Commissione Europea del 21/05/2020 (C/2020 3482 final);

(ii) l'art. 61, comma 1-*bis*, dello stesso D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che ha previsto, fra l'altro, che gli aiuti di cui all'art. 54 potessero essere concessi alle microimprese e piccole imprese (ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 della Commissione), risultanti in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31/12/2019, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni (i.e. non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza; oppure non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, fatto salvo l'avvenuto rimborso dell'aiuto da parte dell'impresa o l'avvenuta revoca della garanzia al momento della concessione dell'aiuto; oppure non aver ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo il non assoggettamento dell'impresa al piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto);

RILEVATO, altresì, che l'art. 10-*bis*, co. 1, del D.L. 28/12/2020, n. 137 (rubricato "Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19") ha successivamente stabilito che: "*I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*";

PRESO ATTO che, in conformità ai chiarimenti forniti, circa l'applicazione delle suddette previsioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto, in riscontro ad apposita istanza di interpello n. 907-200972021 formulata dal Comune di Rovigo (prot. 82850 del 16/11/2021), i contributi già riconosciuti ed erogati da questo Ente nell'ambito dei due bandi citati e oggetto di liquidazione in molteplici "tranches", non erano – e non sono – da assoggettarsi alla ritenuta a titolo di acconto del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 600/1973;

DATO ATTO, pertanto, che nei confronti di ciascuna delle imprese risultate beneficiarie del contributo una tantum nell'ambito sia del "*Primo Bando*" che del "*Bando-bis*", che avevano già ricevuto il pagamento del contributo medesimo con (erronea) applicazione della ritenuta d'acconto

in sede di liquidazione, si è reso necessario valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in favore delle stesse dell'importo della ritenuta d'acconto del 4%, da calcolarsi sull'importo del contributo (ovverosia € 20,00, pari al 4% di € 500,00, ed eventualmente € 64,00, pari al 4% di € 1.600,00);

RICORDATO che l'ammontare complessivo delle ritenute del 4% trattenute sull'importo complessivo dei contributi erogati e liquidati nell'ambito sia del "*Primo Bando*" che del "*Bando-bis*" era pari ad € 23.200,00, e che, come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, questo Ente, nelle vesti di sostituto d'imposta e nelle more della restituzione ai soggetti "sostituiti" dell'importo trattenuto, ha provveduto a "recuperare" direttamente tale somma in sede di altri adempimenti fiscali, in specie di presentazione di Modello 770/2021, procedendo altresì ad effettuare le pertinenti operazioni contabili;

DATO ATTO, in particolare, che l'Ufficio Ragioneria ha provveduto d'ufficio ad effettuare apposito accertamento in entrata (n. 75533/2021) della suddetta somma di € 23.200,00 su apposito capitolo di bilancio (Cap./Art. 030602/6021), denominato "*Ritenuta del 4% sui contributi pubblici*" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022 (Cod. Fin. 9.01.01.01.000), assumendo altresì impegno di spesa (n. 197388) per il medesimo importo nel corrispondente capitolo delle partite per conto terzi (Cap./Art. 030402/4021);

RICORDATO che, nel quadro della complessiva attività istruttoria compiuta dall'Ufficio Commercio ai fini del "controllo a campione" previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 618 del 08/03/2021, è stato effettuato un sorteggio (verbale prot. 17280 del 09/03/2021) che ha portato all'estrazione, tra le n. 512 domande presentate dalle imprese e ammesse al contributo per entrambi i Bandi sopra indicati, di n. 52 posizioni che sono state conseguentemente sottoposte a specifiche e articolate attività di verifica;

RILEVATO, altresì, che l'ufficio ha compiuto ulteriori attività istruttorie anche rispetto a domande presentate da imprese non ricadenti nel sorteggio di cui sopra, in specie eseguendo controlli volti a verificare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e quindi, l'integrazione dei requisiti sostanziali richiesti per l'ammissione al contributo;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto sopra, sono state adottate le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 3520 del 30/11/2022, avente ad oggetto "*Contributo Una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione (1^ tranche) importo ritenuta d'acconto 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600*", con cui si è proceduto alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 nei confronti di n. 261 (duecentossessantuno) imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito del "Primo bando", conseguentemente provvedendo a liquidare nei confronti di ciascuna di esse l'importo di € 20,00, così per la complessiva somma di € 5.220,00;
- n. 3696 del 12/12/2022, avente ad oggetto "*Contributo Una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 - liquidazione (2^ tranche) importo ritenuta d'acconto 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600*", con cui si è proceduto alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 nei confronti di n. 70 (settanta) imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito del "*Bando-Bis"*, conseguentemente provvedendo a liquidare nei confronti di ciascuna di esse l'importo di € 20,00, così per la complessiva somma di € 1.400,00;

- n. 3972 del 23/12/2022, avente ad oggetto "*Contributo Una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 - liquidazione (3^ tranche) importo ritenuta d'acconto 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600*", con cui si è proceduto alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 nei confronti di n. 226 (duecentoventisei) imprese riconosciute beneficiarie – del contributo integrativo di € 1.600,00 – nell'ambito del "*Bando-Bis"*, conseguentemente provvedendo a liquidare nei confronti di ciascuna di esse l'importo di € 64,00, così per la complessiva somma di € 14.464,00;
- n. 695 del 28/02/2023 avente ad oggetto "*Contributo Una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 - liquidazione (4^ tranche) importo ritenuta d'acconto 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600*", con cui si è proceduto alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 nei confronti di n. 36 (trentasei) imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito del "*Primo bando*" o del "*Bando-bis*", conseguentemente provvedendo a liquidare nei confronti di ciascuna di esse l'importo di € 20,00, così per la complessiva somma di € 720,00;

DATO ATTO, segnatamente, che la liquidazione dell'importo della ritenuta del 4% è avvenuta, mediante le sopra richiamate determinazioni n. 3520/2022, n. 3696/2022, n.3972/2022 e n. 695/2023 (di seguito indicate, rispettivamente, come "*1^ tranche*", "*2^ tranche*" e "*3^ tranche*" "4^ *tranche*"), nei soli confronti delle imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito di uno dei due bandi sopra richiamati, che già avevano ricevuto la liquidazione del previsto contributo e, inoltre, le cui domande:

(i) non risultassero essere state sottoposte al controllo a campione (n. 52 posizioni estratte come da verbale prot. 17280 del 09/03/2021 e Determinazione Dirigenziale n. 618 del 08/03/2021), essendo le relative attività di verifica, al momento dell'adozione dei suddetti atti, non ancora concluse;

(ii) non avessero presentato criticità nell'ambito degli ulteriori controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, ex artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, dalle imprese in sede di domanda e per accertare, quindi, l'integrazione dei requisiti sostanziali richiesti per l'ammissione al contributo;

PRESO ATTO delle risultanze delle successive e ulteriori attività di controllo e verifica espletate dagli uffici, a fronte delle quali si sono potute definire in senso positivo sia ulteriori posizioni di imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito di uno dei due bandi e non assoggettate al citato "controllo a campione" che già avevano ricevuto la liquidazione del contributo (di € 500,00 nell'ambito del *Primo Bando* o del *Bando-bis*, ed eventualmente di € 1.600,00 a titolo di contributo integrativo in forza del *Bando-bis*), sia alcune posizioni di imprese riconosciute beneficiarie nell'ambito di uno dei due bandi ed in precedenza risultate assoggettate a "controllo a campione", il tutto come da nota interna prot. 14789/2023;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, è stata adottata l'ulteriore Determinazione dirigenziale n. 2245 del 14/07/2023, ad oggetto "*Contributo Una tantum per sostegno delle attività economiche che hanno subito gravi danni in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19 - liquidazione (5^ tranche) importo ritenuta d'acconto 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600*", con cui si è proceduto alla "restituzione" dell'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, D.P.R. 600/1973 nei confronti di n. 5 (cinque) imprese riconosciute beneficiarie del contributo una tantum di € 500,00 in precedenza riconosciuto e liquidato nell'ambito del *Primo Bando* o del *Bando-bis*, conseguentemente provvedendo a liquidare nei confronti di ciascuna di esse l'importo di € 20,00, così per la complessiva somma di € 100,00;

SOTTOLINEATO che, anche nei casi di esito positivo delle specifiche verifiche espletate nei confronti di un'impresa ricadente nel cd. controllo a campione, l'accertamento per quella stessa impresa di criticità in termini di veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda (e dunque sul piano della sussistenza dei requisiti previsti da bando) e/o l'accertamento della non regolarità dell'impresa dal punto di vista contributivo-previdenziale, costituiranno circostanze ostative alla liquidazione nei confronti di tale impresa dell'eventuale contributo riconosciuto e/o della ritenuta d'acconto applicata sul contributo già liquidato, fermo restando in questi casi l'avvio degli adempimenti e delle procedure previste per legge;

EVIDENZIATO comunque che, sebbene nell'ambito delle complessive attività istruttorie da ultimo condotte si sia provveduto - nella prospettiva di una liquidazione dell'eventuale contributo una tantum ancora dovuto - alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) delle imprese interessate, l'esito di tale accertamento non rileva comunque ai fini della liquidazione della ritenuta del 4% da operarsi specificatamente in questa sede, atteso che a tale fine assumono valenza le verifiche già a suo tempo effettuate – con esito positivo – in sede di erogazione del contributo, come da indicazioni del Settore Risorse Finanziarie - Ufficio Ragioneria;

RITENUTO, in linea con le valutazioni e risultanze istruttorie in atti dell'Ufficio, di dover procedere in questa sede al riconoscimento di € 20,00, corrispondente all'importo della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 29/09/1973 applicata in origine sull'importo del contributo una tantum di € 500,00 di cui al *Primo Bando,* all'impresa analiticamente indicata nel documento allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento), così per complessivi € 20,00;

DATO ATTO che il summenzionato operatore economico era una delle imprese sorteggiate per il controllo a campione delle dichiarazioni presentate dai relativi legali rappresentanti (come da verbale acquisito agli atti giusto prot. 17280 del 09/03/2021), alla quale era già stato liquidato il contributo di € 500,00 nell'ambito del *Primo Bando* e la cui posizione, ad esito delle ulteriori verifiche condotte, è risultata tale da dover essere definita in senso positivo;

DATO ATTO, ulteriormente, che per le restanti imprese ammesse al contributo una tantum, sia nell'ambito del "*Primo bando*" che del "*Bando-bis*" e nei confronti delle quali si sia già proceduto alla liquidazione del contributo medesimo, si potrà eventualmente procedere successivamente alla liquidazione dell'importo corrispondente alla ritenuta del 4% suddetta, tuttavia subordinatamente al positivo esito delle attività di controllo e verifica in corso di espletamento;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento all'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241;

VISTI il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente e lo Statuto del Comune;

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 e Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 con i relativi allegati";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 di Approvazione piano esecutivo di gestione 2024/2026 – assegnazione dotazioni finanziarie" immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'1/02/2024, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" (PIAO), immediatamente esecutiva, e successive integrazioni;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di liquidare all'impresa indicata nel documento allegato alla presente – non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificabili e di dati ulteriori e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – con le modalità ivi indicate, l'importo dovuto a titolo di rimborso della ritenuta non dovuta del 4% ex art. 28, co. 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, pari a € 20,00, calcolato sull'importo del contributo una tantum di € 500,00 in precedenza riconosciuto e liquidato nell'ambito del *Primo Bando*, così per complessivi € 20,00;

3. di precisare che la citata spesa trova copertura con i fondi di cui al **Cap./Art. 030402/4021**, denominato "*Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici*" – cod. impegno n. 197388 – Cod. Fin. 1.04.04.01.001 "*Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private*", del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024, a residuo;

4. di dare atto che per le restanti imprese ammesse al contributo una tantum, nell'ambito sia del "*Primo bando*" che del "*Bando-bis*", e nei confronti delle quali si sia già proceduto alla liquidazione del contributo medesimo con applicazione della ritenuta del 4%, si potrà eventualmente procedere successivamente alla liquidazione dell'importo corrispondente al rimborso della ritenuta d'acconto del 4% non dovuta, sempre subordinatamente al positivo esito delle attività di controllo e verifica in corso di espletamento;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che, ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei dirigenti;

8. di dare atto che la presente determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;

- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale